

DDL AS 1662

**“DELEGA AL GOVERNO PER L’EFFICIENZA DEL PROCESSO CIVILE E PER LA
REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEGLI STRUMENTI DI RISOLUZIONE ALTERNATIVA
DELLE CONTROVERSIE”**

***DOCUMENTO PRESENTATO PER LA AUDIZIONE DEL
CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI***

***Commissione Giustizia
Senato della Repubblica***

xx xxxxxxxx 2020

Signor Presidente, Onorevoli Senatori,

a nome del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, porgiamo a codesta On.le Commissione parlamentare un deferente saluto e i più vivi ringraziamenti per l’opportunità che viene concessa di formulare proprie osservazioni in merito al disegno di legge di “Delega al governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie” (Atto Senato n. 1662).

Ad integrazione e supporto di quanto già evidenziato in occasione dell’**audizione in videoconferenza del 7 luglio 2020 ore 15.15** si evidenziano, di seguito, le seguenti proposte di integrazione e modifica al disegno di legge n. 1662 recante “Delega al governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie”.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE

DISEGNO DI LEGGE DELEGA DI RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE E PER LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEGLI STRUMENTI DI RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE

AS n. 1662

ISTITUTO DELLA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

All'art. 2 (Sistemi di risoluzione alternativa delle controversie), per quanto concerne i criteri di delega in ordine alla modifica della vigente disciplina sulla mediazione civile, aggiungere dopo la lett. d), le seguenti lettere:

“d – bis): semplificare le norme relative alla procedura di mediazione anche con esplicita previsione della presenza personale delle parti agli incontri di mediazione;

d - ter): rivedere il sistema di spese per l'avvio e lo svolgimento della procedura di mediazione anche in relazione alle spese di giustizia di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115;

d - quater): prevedere il rafforzamento dei requisiti di qualità e trasparenza degli organismi di mediazione;

d - quinquies): prevedere la revisione del sistema di formazione in materia di mediazione;

d - sexies): rivedere il regime degli incentivi fiscali per le procedure di mediazione di cui all'art. 17 del d. lgs. n. 28/2010, confermando la totale esenzione con riferimento all'imposta di bollo per tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione, e innalzando, al contempo, da € 50.000,00 a € 100.000,00 l'esenzione dall'imposta di registro dovuta per il verbale di accordo;

d - septies): valorizzazione del rapporto fra la procedura di mediazione e il processo civile;

d - ocites): rivedere il sistema di controllo sull'attività degli organismi di mediazione e dei mediatori;

d - novies): armonizzazione con altre procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie

d - decies): agevolare la partecipazione ai procedimenti di mediazione da parte delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

Relazione illustrativa

Si propongono alcune integrazioni dell'art. 2 del disegno di legge delega in relazione ai criteri direttivi per le modifiche della disciplina della procedura di mediazione, affinché la promozione delle procedure di mediazione possa rispondere adeguatamente alle istanze di qualità, celerità, trasparenza, competenza, riservatezza, imparzialità.

In questa prospettiva, si è suggerito, dunque, di prevedere criteri direttivi che, da un lato, rafforzino il procedimento di mediazione incidendo sulla formazione, sulla qualità e sulla necessaria trasparenza degli organismi di mediazione, e dall'altro lato agevolino il ricorso alla mediazione, rivedendo il sistema delle spese per l'avvio e lo svolgimento della procedura anche in relazione con il D.P.R. n. 115/2002 sulle spese di giustizia e incentivandone il trattamento fiscale. Aspetto quest'ultimo di particolare importanza considerata la potenziale attrattività di un regime fiscale di maggior favore.

A parer nostro, inoltre, occorre favorire la mediazione nelle controversie con la pubblica amministrazione: i pubblici funzionari, infatti, si mostrano diffidenti rispetto all'istituto soprattutto nei casi in cui la transazione comporti l'esborso di somme di denaro o minori entrate, per il timore di vedersi addossate responsabilità per danni erariali. In considerazione delle recenti modifiche varate in occasione della pandemia di Covid - 19, la proposta è tanto più attuale se si pone mente alla recente modifica del reato di abuso d'ufficio.

ISTITUTO DELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA

All'art. 2 (Sistemi di risoluzione alternativa delle controversie), per quanto concerne i criteri di delega in ordine alla modifica della vigente disciplina della negoziazione assistita, aggiungere dopo la lett. g), la seguente lettera:

“g – bis): prevedere, nelle ipotesi di negoziazione assistita, in presenza di figli minori o di figli maggiorenni portatori di handicap o economicamente non autosufficienti, la necessaria nomina di un iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili al fine della determinazione degli aspetti patrimoniali ed economici”.

Relazione illustrativa

Ferma restando la specialità della negoziazione assistita rispetto alla mediazione, si ritiene che un esito facilitato della procedura alternativa possa venir favorito dalla nomina di un esperto qualificato e con speciali competenze per la determinazione degli aspetti patrimoniali ed economici dei coniugi. L'assistenza alle parti e la correttezza delle valutazioni anche a favore dei figli minori o portatori di handicap non autosufficienti in situazioni che potrebbero rilevarsi conflittuali, potrebbe essere garantita dalla nomina di un iscritto all'Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili che per la legge dello Stato vanta specifiche competenze su tali materie (art. 1 d.lgs. n. 139/2005).

PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI E DI DIVORZIO

All'art. 3 (Processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica), dopo la lett. e), inserire la seguente lettera f):

“f) prevedere che nei procedimenti di separazione giudiziale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla legge n. 898 del 1° dicembre 1970, il giudice, al fine delle determinazioni assunte ai sensi dell’art. 156, primo comma, c.c. ovvero assunte ai sensi dell’art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1° dicembre 1970, possa nominare un consulente tecnico d’ufficio scelto tra gli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”.

Relazione illustrativa

Le competenze specifiche degli iscritti all’Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili sono certamente utili per la valutazione degli elementi quantitativi e qualitativi dell’assegno di mantenimento e di quello divorzile. Una perizia redatta con competenza da professionisti indipendenti rispetto alle parti può facilitare la chiusura dei procedimenti in modo agile e semplificato e ridurre i tempi, ancora lunghi, dei procedimenti di separazione e divorzio.

Uno dei casi in cui si può dunque attuare in concreto il principio di sussidiarietà, è rappresentato dalla materia delle separazioni e dei divorzi.

Nelle separazioni e nei divorzi giudiziali, il contenzioso verte spesso sull’accertamento delle posizioni economico-patrimoniali dei coniugi. Considerata la complessità delle dichiarazioni fiscali e la loro difficile lettura, la necessità di procedere a delicate valutazioni di tipo patrimoniale, nonché la necessità di ridurre i tempi del giudizio, **il giudice dovrebbe procedere alla nomina di un CTU scelto fra gli iscritti nell’albo dei Dottori Commercialisti**. Infatti, non solo, nell’oggetto della professione dei Dottori Commercialisti rientra qualsiasi indagine in merito all’attendibilità dei bilanci e di ogni altro documento contabile, ma a tali professionisti è inoltre attribuita, dall’art. 1, comma 1, d.lgs. 139/05, competenza specifica nelle materie economiche, tributarie e finanziarie. Dunque, la definizione della capacità reddituale e patrimoniale dei coniugi fin dalla prima fase del processo, desumibile dalla documentazione anche fiscale di entrambi, dovrà costituire elemento certo di partenza per la soluzione delle controversie e non più un elemento di estenuante contesa definibile solo in fase avanzata del processo stesso.

GIUDIZIO DI SCIoglimento DELLE COMUNIONI

All’art. 10 (Giudizio di scioglimento delle comunioni), in relazione allo speciale procedimento di mediazione, prevedere che la lettera a) sia sostituita dalla seguente:

“a) Prevedere che, fatti salvi i casi di ricorso al procedimento di cui all’articolo 791-bis del codice di procedura civile, la fase innanzi al tribunale sia preceduta da un procedimento di mediazione, integralmente sostitutivo del procedimento previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, con comparizione di tutti i litisconsorti necessari innanzi a un notaio o a un avvocato o a un iscritto all’Albo dei Commercialisti, iscritti negli elenchi di cui all’articolo 179-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, il quale indichi preliminarmente alle parti tutta la documentazione necessaria per addivenire allo scioglimento della comunione e, acquisita quest’ultima, esperisca il tentativo di conciliazione e rimettendo ad un decreto del Ministro della

giustizia la determinazione dei compensi da riconoscere al professionista per l'espletamento di tale procedimento”.

Relazione illustrativa

L'art. 10 contiene una dettagliata disciplina di un particolare procedimento di mediazione integralmente sostitutivo di quello previsto nel d.lgs. n. 28/2010 e gestito esclusivamente da alcune categorie professionali: notai e avvocati.

Si esprime ferma contrarietà alla previsione contenuta nell'art. 10 per molteplici motivi.

In primo luogo, come è dato evincere, l'articolato non contiene criteri e principi direttivi per il Governo (art. 76 Cost.), bensì già reca la disciplina di dettaglio di questo nuovo procedimento di mediazione, minimizzando gli spazi di intervento del Governo con il futuro decreto legislativo e di fatto, vanificando l'utilizzo dello strumento della delega stessa.

E' utile rammentare, a tal proposito, che già la Corte Costituzionale si è trovata a precisare come *“benché vincolato ai prescritti parametri, poi, al Governo, nell'adozione della normazione delegata, deve comunque riconoscersi un margine di discrezionalità tecnica, indispensabile per disciplinare in dettaglio la materia, poiché altrimenti, se la legge delegante raggiungesse un eccessivo grado di puntualità, non sarebbe più neppure utile il ricorso allo schema della delegazione”* (Sentenza 354/98 in G. U. 28/10/1998). In effetti, il decreto legislativo diventerebbe alla stregua di un provvedimento esecutivo, riscontrandosi nella materia una riserva di legge formale.

Si è dell'opinione, dunque, che la sede opportuna per disciplinare tale procedimento non sia la legge di delega bensì il decreto delegato; nella delega, differentemente, potrebbe essere previsto un principio e un criterio direttivo tra quelli declinati nell'art. 2 e dedicati agli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, ricompreso nella ulteriore lettera i), il cui tenore letterale potrebbe essere il seguente:

“lett. i): prevedere la mediazione per i giudizi di scioglimento delle comunioni, gestita preferibilmente dai professionisti iscritti nell'Elenco di cui all'art. 179 - ter Disp. Att. c.p.c.”.

Con riguardo alla gestione del nuovo procedimento di mediazione, infatti, si nutrono le maggiori perplessità circa l'opportunità delle scelte effettuate.

Entrando nel merito delle professionalità individuate per gestire tale speciale procedimento di mediazione, appare del tutto arbitraria, se non anche discriminatoria, l'esclusione degli iscritti all'Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili; tale esclusione trova giustificazione, secondo la relazione illustrativa nella *“elevata tecnicità della materia”*. La motivazione appare del tutto illogica e priva di fondamento giuridico: al contrario, la formulazione dei criteri direttivi dell'art. 10 del disegno di legge delega AS 1662, sembra avere quale esclusivo intento, la rielaborazione delle regole già individuate nell'art. 179 – ter Disp. Att. c.p.c. che, contrariamente al menzionato disegno di legge delega AS 1662, pone sullo stesso piano le competenze professionali di notai, avvocati e commercialisti nelle vendite delegate dal giudice dell'esecuzione.

Dimentica il legislatore che i commercialisti svolgono dal 2005, e con ampio merito, funzioni di delegati alle vendite ai sensi degli artt. 534 – bis e 591 – bis c.p.c. (nonché quelle di custodi dei beni)

su conferimento dell'incarico da parte del giudice delegato di cui diventano ausiliari e fiduciari. Nello svolgimento di tali funzioni, i Commercialisti si trovano sovente a gestire situazioni di comunione *pro indiviso*, svolgendo gli adempimenti che il disegno di legge delega prende in considerazione, quali, ad esempio, la gestione della divisione dei beni e la successiva vendita dei medesimi secondo le disposizioni del codice di procedura civile.

Si teme, peraltro, che il criterio direttivo di cui all'art. 10, lett. a) del disegno di legge delega in esame, vada surrettiziamente a restituire ai notai (ricomprendendo, ora, anche gli avvocati) la gestione della vendita dei beni mobili e immobili rispetto ai quali già abbia avuto successo il tentativo di mediazione esperito per la soluzione degli aspetti controversi dello scioglimento della comunione, ereditaria o meno.

Quanto sostenuto trova evidenza, infatti, nei criteri direttivi enunciati nelle lett. g) e h), dove è consentito al giudice di affidare la vendita dei beni al professionista a cui ha delegato le operazioni di divisione, individuato quest'ultimo, preferibilmente, nel professionista dinanzi al quale si è celebrata la mediazione. In altri termini, ragioni di economicità e di accelerazione delle procedure di vendita dei beni oggetto della comunione, una volta che la mediazione tra le parti interessate sia riuscita, potrebbero indurre il giudice a delegare la vendita allo stesso professionista che ha gestito la mediazione e ha rogitato l'atto di divisione.

L'attribuzione delle nuove funzioni a notai e avvocati è ingiustificata e attua una irragionevole disparità di trattamento tra le categorie professionali che secondo il legislatore vantano specifiche competenze per la gestione e la vendita dei beni degli esecutati.

L'esclusione dei Commercialisti dal novero dei professionisti interessati dalla novella è a fortiori ingiustificata, e la disparità di trattamento tra le categorie professionali emerge ancor più manifesta, se si considera che questi ultimi svolgono *ex lege* le funzioni di curatore e liquidatore nelle procedure concorsuali vigenti, affrontando situazioni delicate e connotate da aspetti di maggiore complessità - trattandosi di crisi aziendali e delle liquidazioni di grandi compendi di beni - rispetto a quelle che possono verificarsi in occasione di una divisione ereditaria ovvero di uno scioglimento di una comunione *pro indiviso*.

Se poi l' "elevata tecnicità della materia" si riferisce al ruolo che deve svolgere il professionista nel procedimento finalizzato a indicare tutta la documentazione necessaria per addivenire allo scioglimento della comunione e, acquisita quest'ultima, a esperire il tentativo di conciliazione, ovvero a redigere una relazione complessiva sui beni e sulla documentazione acquisita in caso di esito negativo del tentativo di conciliazione (si tratta delle previsioni di cui alla lett. a) e b) dell'art. 10 del disegno di legge delega), l'esclusione dell'iscritto all'Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili e la scelta legislativa sono parimenti sorrette da motivazioni scarsamente ragionevoli e appaiono assolutamente ingiustificate.

E' a tutti noto, infatti, che gli iscritti all'Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili hanno curato con particolare attenzione gli istituti deflattivi del contenzioso, specializzandosi nelle tecniche della mediazione e di ADR grazie alla costante attenzione del Consiglio Nazionale e degli Ordini locali e che, per tal motivo, possono gestire con la professionalità richiesta dalla natura di tale incarico le nuove e specifiche attribuzioni del procedimento descritto nell'art. 10 del disegno di legge delega.

Per tutto quanto detto in precedenza, pertanto, il criterio direttivo di cui all'art. 10, lettera a) del disegno di legge delega deve essere riformulato inserendo tra i professionisti incaricati del procedimento di mediazione e delle successive operazioni di divisione e vendita dei beni il Commercialista che sia iscritto nell'elenco di cui all'art. 179 – *ter* Disp. Att. c.p.c.

ULTERIORI PROPOSTE

Vi sono poi talune proposte che questo Consiglio Nazionale ritiene utile sottoporre alla attenzione del Legislatore, proposte integrative dell'attuale formulazione di riforma del processo civile, atte ad ampliarne la portata nell'ottica della delega di funzioni ai Professionisti iscritti agli Ordini e, nello specifico, ai Dottori Commercialisti.

Diversi sono i compiti attribuiti in via sussidiaria negli ultimi anni agli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, ma sembra ancora ampio il novero delle attività che la nostra Professione potrebbe svolgere al fine di ridurre i tempi necessari per l'esercizio dell'attività economica, ma soprattutto i tempi della giustizia.

I professionisti iscritti negli albi professionali portatori di competenze e conoscenze qualificate, la cui importanza è stata sottolineata anche dal precedente rappresentato dall'importante pronuncia delle SS.UU. Penali della Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 11545/2012) sono in grado di fornire anche nei processi di semplificazione e di "decentramento amministrativo di funzioni" un adeguato sistema di garanzie.

L'esercizio delle funzioni sussidiarie va affidato esclusivamente ai professionisti iscritti negli Albi professionali, in quanto solo in tal caso le ampie garanzie in merito alla certezza delle competenze e della professionalità sono fornite da un insieme di norme che rilevano anche a livello pubblicistico, quali un percorso di studi predeterminato ed il superamento dell'esame di Stato, l'obbligo della formazione professionale continua, l'assoggettamento alle norme di deontologia professionale e alla vigilanza dell'ente pubblico di appartenenza oltre che al regime giuspubblicistico che lo caratterizza, preposto per legge alla tutela del decoro e della dignità della professione.

Non è tutto.

La semplificazione del processo civile non può far venir meno il sistema di garanzie che l'ordinamento giuridico deve prevedere. Il processo di snellimento e semplificazione deve essere accompagnato dalla certezza delle competenze e della professionalità, dalla autonomia ed indipendenza dei soggetti coinvolti, dal loro assoggettamento alle norme disciplinari e di deontologia ed alla formazione professionale continua.

In questo contesto, i Dottori Commercialisti possono fornire un importante contributo con particolare riguardo alle materie che attengono al diritto d'impresa, ai giudizi sui bilanci e sulla contabilità aziendale, così come per quanto riguarda la lettura e l'interpretazione della documentazione imposta dalla normativa tributaria.

In una prospettiva *de jure condendo*, e con il solo scopo di offrire ulteriori spunti di riflessione normativa coerenti con gli scopi enunciati dal DDL in esame, possono dunque essere facilmente individuati alcuni settori dell'ordinamento positivo in relazione ai quali i professionisti iscritti al nostro Albo possano sviluppare nuovi e significativi ruoli nelle seguenti materie:

- A) tutela degli incapaci ed amministrazione di sostegno
- B) consulenze tecniche di parte alla prima udienza

A) Tutela degli incapaci ed amministrazione di sostegno

Sarebbe opportuno che, in casi di comprovata gravità o di assoluta necessità di tutela del patrimonio del minore, le tutele e le curatele dei minori e degli incapaci **fossero affidate ad un Dottore**

Commercialista, o ad un Avvocato per la cura appropriata degli interessi dell'incapace e che, allorquando il Tribunale lo ritenga opportuno, si possa altresì affidare al notaio la responsabilità dei compiti di autorizzazione e dei provvedimenti di urgenza, con l'impugnabilità dei relativi provvedimenti al giudice, cui spettano sempre i poteri di controllo.

Per quanto concerne la nostra professione, la nomina di un soggetto iscritto nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili dovrebbe avvenire ogni qualvolta il tutore o il curatore dell'incapace o del minore sia chiamato ad amministrarne patrimoni di una certa consistenza o complessità, così come nei casi in cui nella tutela o nella curatela vadano a innescarsi particolari vicende connotate da questioni economico-giuridiche di una certa importanza.

In questo caso, in virtù delle specifiche competenze del Dottore Commercialista e dell'Esperto Contabile che per espressa previsione della legge professionale fanno sì che egli possa amministrare aziende, patrimoni e beni (art. 1, secondo comma, d.lgs. n. 139/2005), l'affidamento della tutela o della curatela al professionista appare adeguato a perseguire le finalità proprie dell'istituto che, come noto, sono la conservazione e l'integrità del patrimonio.

Tale modifica comporterebbe conseguenze di non scarso rilievo.

Nell'ottica della semplificazione dei procedimenti, ad esempio, potrebbe realizzarsi l'obiettivo per cui la nomina dei professionisti iscritti ad Albi portatori di precipue conoscenze, sia nell'ambito del diritto di famiglia, che del diritto dell'impresa (quali sono Avvocati, Dottori Commercialisti e Notai), consenta che alcuni atti per cui oggi la legge richiede l'intervento del giudice tutelare vengano direttamente posti in essere dal professionista medesimo. In altri termini, in ossequio al detto principio di sussidiarietà, il legislatore potrebbe eliminare la fase autorizzatoria del giudice tutelare prevista per atti di volta in volta necessari per la conservazione del patrimonio dell'incapace e conservare unicamente la fase di autorizzazione del tribunale prevista per gli atti di disposizione dei beni del minore o del soggetto incapace. Al giudice tutelare resterebbero le tipiche funzioni di nomina, di consultazione (con il tribunale) e di controllo (sull'adempimento dell'ufficio).

Ciò comporterebbe la revisione delle previsioni degli artt. 374 e 375 c.c.

Anche con riferimento all'istituto dell'amministrazione di sostegno (artt. 404 e ss.), si potrebbero ipotizzare, in virtù dell'attuazione del principio di semplificazione, alcune significative modifiche dell'istituto.

Per la nomina dell'amministratore di sostegno di cui agli artt. 404 c.c. e ss., il giudice tutelare, fatta eccezione dei casi in cui la nomina ricada su uno stretto congiunto del beneficiario, potrebbe necessariamente individuare nel professionista, iscritto in uno degli Albi precedentemente menzionati, il soggetto maggiormente adeguato, e professionalmente competente, per assistere le persone che si trovano nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

La nomina e la scelta dell'amministratore di sostegno, effettuata sulla base dei suddetti criteri, sembra viepiù necessaria ogni volta in cui il beneficiario non abbia diversamente provveduto,

ovvero quando il giudice tutelare ritenga che il soggetto indicato dal beneficiario non fornisca sufficienti garanzie di poter assolvere in maniera adeguata al proprio incarico.

Come recita l'art. 408 c.c., infatti, la scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura degli interessi e della persona del beneficiario.

B) Consulenze tecniche di parte alla prima udienza

Nei processi ove è presumibile che il giudice sia tenuto a nominare un CTU, sarebbe auspicabile prevedere l'obbligo a carico delle parti alla prima udienza di inserire nell'ambito dei rispettivi fascicoli le consulenze tecniche di parte rilasciate da professionisti iscritti negli Albi delle professioni sopra individuate e contestualmente di richiedere istanza per la disposizione della Consulenza Tecnica di Ufficio.

In tal modo, si adirebbe l'autorità giudiziaria con il necessario materiale di supporto, consentendo al giudice, già nel corso della prima udienza di trattazione, di prendere visione delle argomentazioni sostenute dalle parti con le necessarie cognizioni tecniche di cui abbisogna e poter disporre fin da subito, laddove ritenga che gli necessiti, la CTU.

Tale previsione avrebbe il pregio di ridurre i tempi processuali consentendo al giudice di valorizzare anche nel contraddittorio tecnico, la soluzione da lui ritenuta più corretta.

Non può essere sottaciuta, poi, l'esigenza di designare i CTU tra gli iscritti negli Albi professionali, subordinatamente alle specificità richieste dall'incarico. In tal modo, verrà assicurata, per un verso, piena professionalità e adeguata competenza del CTU, per altro verso, autonomia e indipendenza di giudizio.

Tutto ciò comporta:

- la modifica del secondo comma dell'art. 61 c.p.c., nel senso di prevedere che la scelta del CTU debba ricadere esclusivamente su quanti siano iscritti in Albi professionali;
- la modifica dell'art. 13 Disp. Att. c.p.c., nel senso di prevedere l'istituzione presso ogni Tribunale di un albo generale dei CTU suddiviso in tante sezioni quanti sono gli Ordini professionali attualmente esistenti e articolato sulla base delle competenze professionali di ciascun Ordine;
- l'eliminazione del secondo comma dell'art. 14 Disp. Att. c.p.c.;
- la modifica dell'art. 15 Disp. Att. c.p.c. nel senso di prevedere che siano iscritti all'albo dei CTU solamente quanti risultino essere iscritti ad Albi professionali, attesa la competenza tecnica dei medesimi nelle materie oggetto dell'ordinamento professionale;
- la modifica dell'art. 16 comma primo, n. 4), Disp. Att. c.p.c., nel senso di prevedere che, ai fini dell'iscrizione all'albo dei CTU, sia certificata l'iscrizione all'Albo professionale.